

Pietro Corrao

***Mediazione burocratica e potere politico: gli uffici di cancelleria nel regno di Sicilia (sec. XIV-XV)***

[A stampa in "Ricerche Storiche", XXIV (1994), pp. 389-410 – Distribuito in formato digitale da "Reti Medievali"]

1. Osservata adottando un criterio formalistico, la vicenda dell'apparato istituzionale del regno siciliano appare dominata da una fortissima continuità. Va rilevato tuttavia che la sottolineatura di tale continuità è spesso il risultato di una forzatura storiografica, che procede secondo una prospettiva genetica e un'analisi in molti casi puramente nominalistica delle magistrature e degli uffici, ricercando le origini o le "anticipazioni" di questi il più indietro possibile nel tempo, e risalendo inevitabilmente a una sorta di anno zero, coincidente con una supposta definizione degli assetti del regno in età normanna, "perfezionati" poi in età sveva<sup>1</sup>. L'identificazione dei "sette grandi uffici" dell'amministrazione centrale come struttura stabile nei secoli delle istituzioni monarchiche meridionali, operata fin dal XVII secolo dai trattatisti e dagli studiosi, oltre a costituire un elemento di forte confusione e di arbitraria semplificazione nell'osservazione degli apparati di governo - non distinguendo fra uffici di stato e domestici, fra magistrature che nel tempo si erano svuotate di funzioni e si erano trasformate in semplici dignità di Corte e uffici dinamicamente vitali, e soprattutto non includendo nel novero degli elementi costitutivi dell'asse centrale del governo del regno apparati istituzionali di importanza capitale - ha generato l'immagine di una struttura atemporale, esistente *ab origine* e smantellata solamente in coincidenza della modernizzazione istituzionale del XIX secolo<sup>2</sup>.

Anche posizioni più avvertite e recenti, tuttavia, solo implicitamente hanno evidenziato come i processi di sedimentazione istituzionale, le spinte innovative, le modificazioni funzionali inducano a concepire una vicenda in continuo divenire, che, sotto l'apparente continuità di istituti - o di nomi di uffici - è costituita da sperimentazioni, svolte repentine, profonde trasformazioni, realizzatesi essenzialmente attraverso diverse vie: vere e proprie innovazioni istituzionali (istituzione di nuovi uffici, attribuzione di nuove competenze a uffici esistenti); spostamenti di equilibri fra diversi settori dell'amministrazione e del governo (svuotamento delle funzioni di uffici, redistribuzione di funzioni fra uffici esistenti); emergere di luoghi non formalizzati dell'elaborazione politica (e loro eventuale, successiva formalizzazione)<sup>3</sup>.

Invano si cercherebbero testimonianze dirette ed esaustive di questi processi sul piano normativo; e altrettanto vana risulta l'ostinata pretesa della ricostruzione delle origini di ciascuna delle novità

---

1 Gran parte della storiografia risulta ancora sostanzialmente ispirata alla posizione espressa all'inizio del secolo scorso da nel di R. Gregorio: "... essendo già stato tutto il dritto politico fondato e costituito in Sicilia dal re Ruggieri, da ora innanzi non debboni aspettare che correzioni, riforme o altri cangiamenti fatti agli antichi sistemi..." (R. GREGORIO, *Considerazioni sopra la storia di Sicilia dai tempi normanni sino ai presenti*, a c. di A.SAITTA, 3 vol., Palermo 1972, II, pp.16-17.

<sup>2</sup> Cfr. G.TUTINI, *Discorso dei sette officii o vero dei sette grandi del regno di Sicilia*, Roma 1666; F.M.EMMANUELE E GAETANI F.M. (Marchese di Villabianca), *Notizie storiche intorno agli antichi uffizi del regno di Sicilia in Opuscoli di autori siciliani*, VIII, X, XI, XIII, XV, Palermo, 1764-1774; R.GREGORIO, *Considerazioni*, cit.; C.MINIERI RICCIO, *Cenni storici intorno i grandi uffizii del regno di Sicilia durante il regno di Carlo I d'Angiò*, Napoli 1872; L.CADIER *L'amministrazione della Sicilia angioina*, a c. di F.GIUNTA, Palermo 1974. Per il regno napoletano anche uno studioso recente e avvertito come A.RYDER (*The kingdom of Naples under Alfonso the Magnanimous. The making of a modern state*, Oxford 1976) riprende tale impostazione. Si noti tuttavia il superamento di tali posizioni da parte di A.BAVIERA ALBANESE, *L'istituzione dell'ufficio di Conservatore del Real Patrimonio e gli organi finanziari del regno di Sicilia nel sec.XV (Contributo alla storia delle magistrature siciliane)*, in "Il Circolo Giuridico", 1958 (ora in EAD., *Scritti minori*, Soveria Mannelli 1992, pp.1-108); EAD., *L'ufficio di Consultore de Viceré nel quadro delle riforme dell'organizzazione giudiziaria del secolo XVI in Sicilia*, in "Rassegna degli archivi di Stato", 1960 (ora in EAD., *Scritti minori*, pp.109-158), che dà conto della complessità delle strutture amministrative e di governo nei settori delle finanze e della giustizia.

<sup>3</sup> Sulla continuità cfr., ad esempio, quanto affermato da A.BAVIERA ALBANESE, *Diritto pubblico e istituzioni amministrative in Sicilia*, in "Archivio Storico Siciliano", s.III, 19 (1969), pp.391-563, in sede di presentazione degli istituti e delle fonti documentarie siciliane. Per il rapporto fra riforme funzionali e riforme istituzionali, cfr. F.CHABOD, *Il governatore e l'amministrazione centrale*, in ID., *Lo stato e la vita religiosa a Milano nell'epoca di Carlo V*, Torino 1971, p.144

istituzionali in strutture preesistenti. La dinamica degli apparati del potere è percepibile invece con estrema chiarezza se si interroga in tal senso la documentazione della prassi amministrativa, se si osservano gli apparati in relazione alla prosopografia del personale che li occupa e gestisce, se si integrano nell'analisi delle strutture politiche non solo gli apparati formalizzati, ma anche le realtà istituzionali meno strutturate, e si supera la convinzione che ciascuna magistratura si esaurisca in una struttura burocraticamente ordinata e delimitata. Un tipo di approccio che mostra tutta la sua utilità qualora si vogliano identificare nelle vicende di un settore dell'amministrazione processi dinamici che rappresentano autentiche svolte nel modello complessivo delle forme di governo. Questo il senso, ad esempio, di un studio del delicatissimo nodo dell'amministrazione costituito dagli uffici che si presentano come apparati preposti alla produzione documentaria e che in realtà concentrano funzioni molto più complesse, di governo, appunto.

La tradizione di studi sulla Cancelleria siciliana è sostanzialmente tutta interna alla prospettiva diplomatica o storico-giuridica<sup>4</sup>. Si vuole qui, invece, adottare un approccio radicalmente differente, e affrontare il problema del ruolo politico degli uffici, il ruolo di mediazione fra i luoghi e i soggetti della decisione politica, fra luoghi e soggetti dell'esecuzione di questa<sup>5</sup>.

Studiare la Cancelleria - e sul significato stesso che va attribuito al termine deve operarsi una attenta riflessione - in una realtà monarchica significa confrontarsi con una realtà che sembra sfuggire a qualsiasi considerazione in termini evolutivi; la Cancelleria appare una proiezione istituzionale immediata e ineliminabile di un potere - quello regio - che intende esprimersi attraverso un apparato giuridico e simbolico concretizzato nella documentazione scritta. Se, tuttavia, la motivazione dell'osservazione dell'ufficio risiede nell'identificazione delle caratteristiche che assume nell'apparato politico e amministrativo della monarchia la risposta in termini di istituzionali ai nuovi compiti degli assetti statali tardomedievali, il punto di vista va spostato in due sensi: da un lato è necessario superare ogni impostazione di tipo genetico dell'indagine, dall'altro non è possibile fermarsi alla considerazione dell'ufficio in sé, come appare definito sul piano normativo.

2. Un quadro schematico dell'organizzazione istituzionale centrale del regno siciliano della fine del XIV secolo può facilmente distinguere, accanto all'area delle dignità e degli uffici domestici legati alla persona del re, un complesso di uffici preposti all'amministrazione finanziaria, e un complesso di uffici preposti all'amministrazione della giustizia. Il quadro si completa considerando pochi uffici centrali destinati a gestire le attività militari e di difesa del territorio. Un cospicuo numero di grandi magistrature, infine - quelle che sono qui oggetto di studio -, svolge l'attività di elaborazione, registrazione, conservazione e controllo della produzione documentaria<sup>6</sup>.

La relativa limpidezza di tale schema non può nascondere la sua inadeguatezza: in realtà, le

---

<sup>4</sup> Per la Cancelleria normanna, cfr. M.CARVALE, *Il regno normanno di Sicilia*, Milano 1966, pp.124 ss., pp.145 ss. e H.ENZENSBERGER, *Il documento regio come strumento del potere*, in *Potere, società e popolo nell'età dei due Guglielmi*, Bari 1991, pp.103-138. Per trattazioni più generali: G.LA MANTIA, *Su l'uso della registrazione nella Cancelleria del Regno di Sicilia dai Normanni a Federico III d'Aragona (1130-1377)*, in "Archivio Storico Siciliano", 31 (1906), pp.197-219; L.A. PAGANO, *Le scritture del Protonotaro del regno di Sicilia conservate nel Real Archivio di Stato di Palermo*, in "Notizie degli Archivi di Stato", 2 (1941); *Real Cancelleria di Sicilia. Inventario sommario (sec.XIII-XIX)*, Roma 1950 (con ampia introduzione); P.BURGARELLA, *Elementi di diplomatica siciliana*, Roma 1981, pp.27-116; P.COLLURA, *La Cancelleria dei re aragonesi di Sicilia*, Palermo s.d. Importante l'edizione dei capitoli dell'ufficio del 1272: G. LA MANTIA, *Capitula et reformationes actae per Regiam Curiam. Capitoli angioini per il diritto di sigillo della Cancelleria regia per la Sicilia posteriori al 1272*, in "Archivio Storico Siciliano", XXXII (1907), pp.421-452. Edizioni parziali di registri della Cancelleria e Protonotaro: G.COSENTINO, *Codice diplomatico di Federico III d'Aragona, re di Sicilia (1355-1377)*, Palermo 1885-1890; F.LIONTI, *Codice diplomatico di Alfonso il Magnanimo (1416-17)*, Palermo 1891. Imprescindibile un confronto con la realtà coeva della Corona aragonese, per il quale si vedano: F.SEVILLANO COLOM, *Cancillerias de Fernando I de Antequera y de Alfonso el Magnanimo*, in "Anuario Historico del Derecho Español", 1965, pp.119-216; ID., *De la Cancilleria de la Corona de Aragón*, in *Martinez Ferrando archivero*, Barcelona 1968, pp.451-480; A.M. ARAGO' CABANAS, *La escribania de Juan I*, in *VIII Congreso de historia de la Corona de Aragón*, II, Valencia 1970, pp.269-294.

<sup>5</sup> Cfr. S.BERTELLI, *Potere e mediazione*, in "Archivio storico italiano", 144 (1986), pp.5-16.

<sup>6</sup> Per una descrizione dettagliata dell'apparato istituzionale siciliano cfr. BAVIERA ALBANESE, *L'istituzione dell'ufficio di Conservatore*, cit.; EAD., *L'ufficio di Consultore de Viceré*, cit.; EAD., *Diritto pubblico*, cit.; P.CORRAO, *Governare un regno. Potere, società e istituzioni in Sicilia fra Trecento e Quattrocento*, Napoli 1991, p.te II.

funzioni elencate a proposito di questi ultimi uffici, e che possiamo sintetizzare nella formula di mediazione burocratica interna ed esterna al sistema amministrativo e di governo non si esauriscono nelle strutture degli uffici di registrazione, né si possono considerare semplicemente funzioni tecniche: l'attività di produzione, controllo e registrazione degli atti, di per sé si configura come attività fondamentale di governo, e attraversa, come si vedrà, l'intero apparato istituzionale centrale della monarchia.

Per Cancelleria, in senso ampio, si considererà allora un complesso di uffici e di cariche, formalmente distinti, ma strettamente intrecciati nella prassi, preposti essenzialmente alla produzione documentaria, alla registrazione di questa, allo svolgimento di tutte le funzioni di mediazione burocratica all'interno dell'apparato amministrativo e fra questo e la società del regno. In tal senso, vanno inclusi nell'osservazione, oltre alla Cancelleria in senso proprio, agli uffici del Protonotaro, del Referendario e del Segretario regio, anche dei settori di uffici di natura diversa, dalla Gran Corte di giustizia alla Tesoreria ai Maestri Razionali, che sovrintendono, relativamente alle competenze di questi, agli stessi compiti e che fanno capo a ufficiali di altissimo grado, i Maestri Notai di tali uffici. Oggetto di queste note sarà dunque una sorta di Cancelleria virtuale, molto più estesa dell'ufficio in senso stretto, articolata in tutte le branche dell'amministrazione regia. In tal senso, l'apparato di mediazione burocratica si configura davvero come un ambito di potere che investe l'intera struttura di governo; in esso, come si vedrà, risiedono capacità di direzione, autorità regolativa, capacità di condizionamento dell'azione politica e amministrativa.

Che isolare in questi termini l'oggetto dell'interesse non sia arbitrario risulta chiaro ove, cambiando prospettiva, si consideri che per determinati periodi è possibile verificare con estrema chiarezza una strettissima connessione in termini di personale fra tutti i settori e i livelli della struttura che abbiamo definito: Cancelleria, Protonotariato, uffici di Segretario, cariche di Maestro Notaio di questi uffici e di quelli del Tesoriere, della Gran Corte e dei Maestri Razionali sono appannaggio di un gruppo di personaggi dalle analoghe caratteristiche professionali e sociali, che dimostrano un altissimo grado di interscambiabilità e che svolgono ruoli e funzioni analoghe, indipendentemente dalla collocazione nei diversi uffici<sup>7</sup>.

3. Prendendo anzitutto in considerazione il nucleo centrale di questo apparato composito, non si può non affrontare il problema dell'esistenza di due uffici paralleli, la Cancelleria e il Protonotaro, fra i quali è scarsamente agevole delineare confini precisi quanto a funzioni e competenze. L'esistenza di un duplice ufficio di registrazione documentaria nell'amministrazione regia siciliana è dato antico, ma la relazione fra i due funzionari, fra i due uffici, fra le loro competenze non appare mai chiara a livello normativo<sup>8</sup>. A complicare ulteriormente la questione contribuisce la norma, già di epoca angioina, che prescriveva l'obbligo di annotazione nei libri dei Maestri Razionali (l'ufficio finanziario di controllo) di tutte le scritture "que pondus important"<sup>9</sup>. Si tratta di un primo elemento che indica come sia virtualmente impossibile una distinzione fra uffici burocratici e uffici che coprono settori specifici dell'attività di governo come le finanze, e come invece la funzione di controllo degli esiti dell'attività di governo, e della trasmissione di questi alla società del regno sia articolata in una rete che copre l'intero apparato istituzionale.

E' verosimile che l'ufficio di Cancelleria e quello del Protonotaro fossero strettamente integrati. Ciò sembrano testimoniare le infinite sovrapposizioni fra le registrazioni documentarie, quelle del personale, delle competenze. Che il Protonotaro figuri come ufficio a sé stante, dotato di un Maestro Notaio, di scrivani e notai distinti da quelli della Cancelleria non può far passare sotto silenzio il fatto che il personale che figura negli atti registrati in Cancelleria come responsabile della redazione e della confezione del documento sia in molti casi quello del Protonotaro<sup>10</sup>.

---

<sup>7</sup> Si rimanda, per un esempio, a quanto studiato da chi scrive per il periodo cruciale della restaurazione delle strutture istituzionali della monarchia siciliana alla fine del '300 (CORRAO, *Governare un regno*, cit., pp.381 ss. e appendice V).

<sup>8</sup> Cfr. LA MANTIA, *Sull'uso della registrazione*, cit., pp.7 ss., che analizza le annotazioni sugli atti dei registri di Cancelleria, e l'introduzione a *Real Cancelleria*, cit., che riporta una silloge di tutti i provvedimenti legislativi in materia.

<sup>9</sup> Cfr. BAVIERA ALBANESE, *Diritto pubblico*, cit., pp.479 ss.; *Real Cancelleria*, cit., pp.VI-LXXXIII; LA MANTIA, *Sull'uso della registrazione*, cit.; CADIER, *L'amministrazione*, cit., pp.313 ss.

<sup>10</sup> Cfr. *supra*, nota 8; Archivo de la Corona de Aragón (ACA), *Cancilleria*, reg.2299, c.152 (1409): affinché si rispettino

Ai due uffici di registrazione, dalla fine del Trecento, si affiancava un funzionario nuovo, che si configurava come strumento diretto della manifestazione della volontà personale del sovrano. Fin dall'inizio del tutto estraneo all'organizzazione della Cancelleria *stricto sensu*, il Segretario, come nelle altre monarchie europee, è un ufficiale privato del sovrano, che tuttavia non appare formalmente incluso nell'ambito dei funzionari domestici. E, ancora in stretto parallelismo con altre esperienze monarchiche - si pensi al regno d'Inghilterra, per il quale si dispone di una lunga tradizione di studi in argomento -, fra la fine del XIV e il XV secolo, il Segretario regio assume sempre più chiaro rilievo politico e sempre più precisa caratterizzazione istituzionale<sup>11</sup>. L'emergere di tale ufficio provoca un radicale cambiamento negli equilibri interni dell'apparato.

Formalmente il Segretario aveva competenza sulla corrispondenza personale e politica del sovrano - e poi dei Viceré - su quel tipo di documentazione cioè che non aveva contenuto giuridico, ma costituiva il momento di più genuina espressione della volontà politica del sovrano; nei fatti, in virtù della delega di fiducia che il sovrano gli conferiva, acquisiva competenze di natura diversa, che giungevano fino all'amministrazione del patrimonio reale, e spesso si estendevano alla partecipazione alla gestione delle finanze del regno, e alle decisioni più generali relative al governo<sup>12</sup>. Gravato da attività svariatissime, da quelle relative ai dettagli delle spese personali del sovrano alla raccolta delle notizie derivate dall'attività di spionaggio, il Segretario regio godeva tuttavia di una particolare posizione di familiarità con il sovrano, che lo metteva al corrente dell'intera gamma dei problemi e delle scelte di governo<sup>13</sup>. Sebbene non fosse necessariamente uno dei *consiliarii*, partecipava inoltre di diritto alle sedute del Consiglio, teneva una serie di registri separati da quelli della Cancelleria e del Protonotaro, e rappresentava una delle vie più dirette per la manifestazione del favore del sovrano, nonché, dal punto di vista dei sudditi, per l'accesso alla persona di questi. Tale ruolo, benché non formalmente definito, rendeva nei fatti il Segretario uno dei più influenti consiglieri.

L'ufficio introduceva nella prassi della registrazione degli atti numerose novità, ben testimoniate dalla custodia del sigillo segreto del re e da quella di una delle chiavi del sigillo della Cancelleria, avversate nel regno a causa della sottrazione di cospicui diritti relativi alla sigillazione degli atti a danno della Cancelleria e del Protonotaro<sup>14</sup>.

Funzioni legate a quelle originariamente svolte dal Logoteta, relativamente all'accoglimento delle petizioni, all'istruzione delle pratiche ad esse inerenti, alla loro trattazione in Consiglio appaiono alla fine del XIV secolo appannaggio del Referendario - o *Peticionarius* -, ufficiale indipendente dagli uffici sopra citati, ma certamente in relazione diretta con un settore estremamente delicato

---

gli usi siciliani, Martino ordina a Giacomo Arezzo, Protonotaro, di tenere due registri, uno di Cancelleria, uno di Protonotaro.

<sup>11</sup> Per l'Inghilterra cfr. J. OTWAY-RUTHVEN, *The king's secretary and the signet office in the fifteenth century*, Cambridge 1939; L.B.DIBBEN, *Secretaries in the thirteenth and fourteenth centuries*, in "English Historical Review", 25 (1910), pp.430-444. Per l'area iberica, J.L. BERMEJO CARRERO, *Los primeros secretarios de los reyes*, in "Anuario Historico del Derecho Español", 49 (1979), pp.187-296 e il testo delle *Ordenacions* di Pietro IV d'Aragona del 1344 (trad. ital.: O. SCHENA, *Le leggi palatine di Pietro IV d'Aragona*, Cagliari 1983, pp.147 ss.). Sul segretario siciliano, cfr. P.CORRAO, "De la vostra gran senyoria humil e affectuos servidor". *Corrispondenza fra due funzionari iberici in Sicilia e la Corte d'Aragona (1415-1417)*, in *Cultura e istituzioni nella Sicilia medievale e moderna*, a cura di A.ROMANO, Soveria Mannelli (CZ), 1992, pp.111-163. In generale, A.KRAUS, *Secretarius und Sekretariat. Der Ursprung der Institution des Staatssekretariats und ihr Einfluss auf die Entwicklung modernere Regierungsformen in Europa*, in "Römische Quartalschrift für Christliche Altertumskunde und für Kirchengeschichte", 1960, pp.43-84.

<sup>12</sup> Alcuni esempi: Archivio di Stato di Palermo (ASP), *Cancelleria*, reg. 44-45, 13 ottobre e 4 novembre 1406: il Segretario Giacomo Gravina paga a Sancho Ruiz Lihori e a Juan Fernandez Heredia le rispettive assegnazioni annue di 400 e 600 onze; ACA, *Cancilleria, Cartas Reales, Rey Fernando I, caja 14, n.2711*: al Segretario Juan Tudela viene affidata la revisione dei conti degli ufficiali finanziari; ASP, *Protonotaro*, reg.10, c.43: nomine di Capitani regi date sotto il sigillo segreto.

<sup>13</sup> Cfr. le testimonianze epistolari del Segretario Juan Tudela (1415) sullo svolgimento quotidiano del proprio lavoro in CORRAO, "De la vostra gran senyoria...", cit. Sulla *familiaritas* del Segretario, cfr. GREGORIO, *Considerazioni*, cit., III, p.176.

<sup>14</sup> Attribuzione al Segretario delle chiavi del sigillo segreto: ACA, *Cancilleria*, reg.2430, c.110; ASP, *Protonotaro*, reg. 10, c.104. ASP, *Protonotaro*, reg.17, *passim*: mandatario degli atti dati sotto sigillo segreto risulta il Segretario Giacomo Gravina; ASP, *Cancelleria*, reg.23, c.82: ordine regio di sigillare le lettere di grazia solamente con il sigillo apposito, e non con il sigillo segreto, poiché, se registrate con quest'ultimo, "non registrantur in officio cancellarie nec prothonotarii nostri".

del rapporto fra governanti e governati, essendo stato istituito “pro utilitate subditorum”<sup>15</sup>. L’esistenza di settori specializzati dell’amministrazione regia per le finanze e la giustizia e l’attribuzione agli uffici preposti a tali compiti di funzioni di registrazione e di produzione documentaria implicava infine l’esigenza per i maggiori uffici di ciascun settore, di una sezione di scrivani e di un responsabile della redazione, del controllo formale e della conservazione degli atti. Da qui la proliferazione di piccole cancellerie interne ad ognuno di tali uffici, facenti capo a funzionari quali i Maestri Notai del Tesoriere, della corte dei Maestri Razionali, della Gran Corte giudiziaria centrale<sup>16</sup>.

4. Va precisato quale fosse, sul piano politico, il potere effettivo dei titolari di tali cariche. Anzitutto quello direttamente inerente agli aspetti tecnici dell’attività degli uffici. Produzione e registrazione documentaria, si è detto, riassumendo tali funzioni nella definizione di mediazione burocratica. In effetti il controllo dell’apparato di manifestazione della volontà politica del sovrano implica direttamente il ruolo di filtro fra i luoghi e i soggetti del potere e la società del regno. Le funzioni di accoglimento e la formalizzazione delle petizioni, dell’istruzione delle pratiche da trattare a Corte e in Consiglio, il ruolo eminente di relatore in Consiglio svolto da Cancelliere, Protonotaro e Segretari completano, in senso inverso, dalla società alla Corte, tale ruolo.

Filtro, si è detto. Un filtro capace di calibrare la propria permeabilità, in un senso e nell’altro. Va considerato infatti l’enorme capacità di manipolazione e di orientamento delle scelte politiche e della distribuzione del favore regio derivante dal compito relativo al trattamento delle petizioni; dalla deliberata adozione di tecniche di dilazionamento o di omissione nella confezione o nel perfezionamento degli atti; dal monopolio delle tecniche di elaborazione documentaria, che può rendere impenetrabile e arbitrario il processo di formazione e di esecuzione della volontà politica<sup>17</sup>. La responsabilità dei sigilli, la discrezionalità nel loro uso, fanno di questi ufficiali qualcosa di molto vicino a quelli che W. Paravicini ha definito “amministratori professionisti” capaci di tenere “in ostaggio” il “principe dilettante”<sup>18</sup>.

Ma non solo in questi ambiti si esaurisce l’influenza degli uffici: se il Cancelliere e il Protonotaro, o i loro sostituti, sono i formali rappresentanti del sovrano di fronte al regno nelle manifestazioni solenni dell’attività politica, funzione simbolicamente assolta nel proporre in Parlamento i discorsi della Corona, essi lo rappresentano quotidianamente elaborando le arenghe e le intitolazioni degli atti ufficiali del sovrano. Depositari della memoria della monarchia e delle sue magistrature, gli uffici di registrazione e di conservazione degli atti, e segnatamente il Protonotaro, riassumono tendenzialmente tutte le funzioni legate alla comunicazione fra luoghi centrali del potere regio e strutture periferiche di questo, fra Corte e centri del potere locale, al controllo della rete dei titolari della fede pubblica, alla responsabilità del pur limitato controllo esercitato dalla Corte sulla distribuzione dei possessi feudali. Funzioni che si incrementano nel corso della prima metà del Quattrocento, in concomitanza con processi più generali di modificazione istituzionale.

5. L’emergere, a partire da queste funzioni e da questi organi, di una struttura complessa e articolata, le cui integrazioni vanno molto al di là delle apparenti frammentazioni in termini burocratico-normativi, si realizza, alla fine del XIV secolo, dopo un lungo periodo di instabilità e di incertezza istituzionale<sup>19</sup>, attraverso processi diversi, dal consolidarsi di uffici originariamente non

<sup>15</sup> *Capitula regni Sicilie*, a c. di F.TESTA, Palermo 1741, I, cap. 252 di re Alfonso. Le due denominazioni figurano congiuntamente a proposito del titolare dell’ufficio Nicola Abbate in ASP, *Cancelleria*, reg.25, c.67.

<sup>16</sup> Sulla produzione documentaria degli uffici finanziari e di giustizia cfr. ASP, *Protonotaro*, reg.15, c.54 (1402): solo la Gran Corte è autorizzata a “spaciari” lettere di giustizia; *Capitula*, cit., I, cap. 250 di re Alfonso relativo alle lettere spacciate dai Maestri Razionali.

<sup>17</sup> Cfr. *Capitula*, cit., I, cap. 393 di re Alfonso: “...peroché de la regia curti nexino multi licteri, provisioni, rescripti et privilegii, etiam mandati, executioni, declarationi et interpretationi, per inadvertentia, cum clausoli derogatorii, in grande preiuditio deli parti...” si chiedeva per le lettere di giustizia il controllo del reggente della Cancelleria, a garanzia del rispetto della legislazione del regno.

<sup>18</sup> W.PARAVICINI, *Administrateur professionnelles et princes dilettantes. Remarques sur un problème de sociologie administrative à la fin du moyen âge*, in *Histoire comparée de l’administration. 14<sup>e</sup> Colloque, Tours 1977*, a c. di K.F.WERNER, W.PARAVICINI, Paris 1980, pp.168-181.

<sup>19</sup> Sul regno di Sicilia nel XIV secolo e sul disordine politico dell’epoca, cfr. V.D’ALESSANDRO, *Politica e società nella*

di primario rilievo, all'estensione delle competenze di questi, dal riconfigurarsi della distribuzione delle competenze alla specializzazione di queste, dall'acquisizione di crescenti funzioni politiche da parte di organi originariamente solamente tecnici al delinearsi di un monopolio delle competenze tecniche e conseguentemente dell'occupazione delle cariche da parte di un ristretto gruppo di funzionari.

Nell'apparato che risulta da tali processi di sedimentazione, la molteplicità degli uffici di produzione documentaria, la loro tendenziale sovrapposizione potrebbe apparire espressione di una sorta di confusione istituzionale. E tale osservazione potrebbe trovare conferma nelle ripetute *doleances* rivolte al sovrano relativamente alle difficoltà derivanti per i sudditi dalla pluralità degli uffici di registrazione, e negli interventi regi che intendevano ripristinare o codificare usi e stili della Cancelleria, o regolamentare i rapporti fra i diversi uffici abilitati alla produzione e alla registrazione degli atti. Ma la rassegna di questi interventi mostra una realtà interpretabile diversamente. Il succedersi di provvedimenti che si contraddicevano, o tendevano sostanzialmente a bilanciare esigenze di rispetto della tradizione burocratica e necessità di riassetto dell'organizzazione amministrativa, lo stesso evidenziarsi, nelle lamentele dei soggetti politici che si esprimevano nel Parlamento del regno, di sovrapposizioni di compiti, conflitti di competenze, indebite ingerenze di un ufficio nella sfera di un altro, lungi dall'essere letti come segno di disordine, sembrano piuttosto delineare una struttura flessibile, capace di rispondere in maniera dinamica al modificarsi incessante dei rapporti di forza fra diversi centri di potere del regno, fra Corona e oligarchie locali, fra settori dell'amministrazione, al mutare degli indirizzi politici della Corte, all'inevitabile modificarsi del peso politico degli uffici in dipendenza del livello tecnico e professionale, o dell'eminenza sociale e politica di chi li occupava.

La tendenza complessiva che emerge fra gli ultimi decenni del Trecento e la prima metà del secolo successivo è verso l'assestamento di una struttura in cui l'ufficio della Cancelleria perde progressivamente importanza, e il baricentro dell'apparato di mediazione si sposta sul Protonotaro, affiancato dal Segretario dei Viceré e dai Segretari del regno<sup>20</sup>.

Un richiamo, voluto dal Parlamento di Siracusa nel 1398, al rispetto nello stile cancelleresco degli usi in vigore all'epoca del primo sovrano della dinastia siculo-catalana (Federico III, 1296-1337), intendeva esprimere la forte resistenza della società del regno nei confronti dell'introduzione di tecniche di produzione documentaria importate dall'area catalano-aragonesa<sup>21</sup>. Una resistenza che si manifestava con puntualità a tutti i tentativi di stravolgimento o di contaminazione della tradizione legislativa e giuridica del regno<sup>22</sup>. Il mantenimento del monopolio delle tecniche di elaborazione documentaria nelle mani del ceto dirigente autoctono è solo parte delle motivazioni di tale resistenza; contribuiva pure, dal momento che si trattava di attività rivolte ai sudditi, l'esigenza di mantenere un'immediata riconoscibilità del documento e del suo contenuto giuridico, garantita dal mantenimento delle formule tradizionali, e come tali non contestabili. Il re Martino, nel 1403, aveva probabilmente intenzione di intervenire sull'intera materia e chiedeva al padre, re d'Aragona, informazioni sulla procedura di registrazione degli atti in uso alla Corte iberica; Martino d'Aragona rispondeva con una lunga lettera che descriveva i rapporti fra Protonotaro, Segretari e Consiglio ma la struttura in essa descritta non trova alcun riscontro successivo nelle fonti siciliane; la resistenza incontrata nel regno aveva probabilmente consigliato di accantonare la riforma<sup>23</sup>.

Pochi anni più tardi, tuttavia, un ordine regio, sotto l'apparente intento di confermare l'uso della

---

*Sicilia aragonese*, Palermo 1963; ID., *La Sicilia dal Vespro a Ferdinando il Cattolico*, in *Storia d'Italia*, a c. di G.GALASSO, XVI, *La Sicilia dal Vespro all'Unità*, Torino 1989, pp.2-95; CORRAO, *Governare un regno*, cit., pp. 35 ss.

<sup>20</sup> Nella prospettiva che si è esposta, di considerare per Cancelleria il complesso di uffici burocratici centrali, ciò non appare in contrasto con le tendenze identificate da B.GUENÉE, *L'Occident aux XIV<sup>e</sup> et XV<sup>e</sup> siècles. Les Etats*, Paris 1971, p.191, che definisce il XIV-XV secolo "l'epoca del Consiglio e della Cancelleria".

<sup>21</sup> *Capitula*, cit., I, cap. 42 di re Martino.

<sup>22</sup> Cfr. L.GENUARDI, *Le limitazioni alla influenza del diritto spagnolo in Sicilia*, in "Il Circolo Giuridico", 2 (1933), pp.257-276.

<sup>23</sup> ACA, *Cancilleria*, reg.2299, c.99. Cfr. pure LA MANTIA, *Su l'uso*, p.16 ss. sul pieno ripristino dello stile cancelleresco siciliano.

doppia registrazione degli atti, formalizzava in sostanza il ruolo primario del Protonotaro all'interno delle funzioni della Cancelleria. Si prescriveva infatti che fosse tale funzionario a tenere i due registri - di Cancelleria e di Protonotaro - in cui andava tenuta memoria della documentazione regia. Ancora un capitolo dello stesso sovrano, tuttavia, limitava alle lettere loro pertinenti - formula quanto mai vaga e di facile interpretazione sia in senso restrittivo che estensivo - i compiti di elaborazione del Protonotaro e del Segretario<sup>24</sup>. Alla fine del regno di Martino, un testo legislativo di carattere più sistematico, al contrario, ripartiva fra Gran Corte e Maestri Razionali la responsabilità della registrazione degli atti di giustizia e finanziari, e attribuiva quella della corrispondenza ordinaria al Protonotaro e ai Segretari, facendo solo cenno alle scritture di competenza della Cancelleria<sup>25</sup>.

Provvedimenti di epoca viceregia - dal 1412 -, sempre risultato della dialettica fra Corona e regno espressa nella legislazione capitolare contrattata in Parlamento tendevano apparentemente al semplice scopo di semplificare la reperibilità degli atti pubblici della Corte, imponendo la registrazione di *privilegia* e di *rescripta* solamente presso gli uffici del Cancelliere e del Protonotaro, ma l'esclusione del Segretario e degli altri funzionari estranei alla tradizionale struttura amministrativa siciliana come il Conservatore del Real Patrimonio testimoniava l'interesse a limitare l'intervento di uffici più direttamente legati all'iniziativa viceregia; prescrivendo pure al Conservatore di tenere memoria degli atti di natura finanziaria attraverso le registrazioni dei Maestri Razionali, tuttavia, la Corona si riservava la possibilità di bilanciare il monopolio siciliano della memoria degli atti di governo<sup>26</sup>. Analogamente, la limitazione a due del numero dei Segretari, nella stessa epoca, sembra orientata a ridurre la proliferazione di ufficiali e a limitare i disagi di chi alle cancellerie si rivolgeva<sup>27</sup>. Poco dopo, tuttavia, con ogni probabilità per disporre di più numerose opportunità di inserimento nelle dignità burocratiche e nelle posizioni di controllo dell'attività politica della Corte, il sovrano stabiliva in tre il numero dei Segretari del regno, salvo a limitare la registrazione degli atti a un solo registro con un provvedimento di poco successivo<sup>28</sup>. La questione politica della rappresentanza del regno e dei suoi ceti dirigenti si manifestava ancora quando Alfonso riorganizzava la propria "burocrazia centrale" nella nuova sede napoletana<sup>29</sup>: un'esplicita richiesta del Parlamento imponeva il divieto di utilizzare gli uffici della Cancelleria napoletana per la registrazione degli atti relativi a siciliani o al regno isolano<sup>30</sup>. Era evidente l'interesse nel regno per il ripristino della carica di Cancelliere che Alfonso aveva lasciato a lungo vacante, prefigurandone la definitiva abolizione nel 1569, e per la restituzione a questo di piene funzioni: nel 1446, come si è visto, il Parlamento chiedeva che il Vicecancelliere avesse suprema competenza di controllo delle lettere di giustizia e nel 1457 chiedeva esplicitamente il ripristino del titolare dell'ufficio<sup>31</sup>.

Nonostante la sempre più marcata riduzione del potere effettivo che derivava dalla perdita del controllo capillare sulla produzione della documentazione regia, la Cancelleria rimaneva infatti investita di grande prestigio formale, e veniva considerato un traguardo ambito, intrinsecamente collegato con lo *status* nobiliare. Rimaneva, tendenzialmente, il luogo in cui si raccoglievano le

---

<sup>24</sup> *Capitula*, cit., I, cap. 59 di re Martino, confermato da re Alfonso nel 1420 (ivi, cap.250). Per i due registri tenuti dal Protonotaro, cfr. *supra*, nota 21.

<sup>25</sup> *Capitula*, cit., I, cap. 47 di re Martino.

<sup>26</sup> *Capitula*, cit., I, cap. 383 di re Alfonso (1446). Si osservi che l'ufficio di Conservatore era stato istituito nel 1414 sul modello castigliano, in concorrenza con i Maestri Razionali, tradizionale organo finanziario di controllo dell'apparato istituzionale siciliano, e rimaneva molto a lungo in mano a funzionari iberici (cfr. BAVIERA ALBANESE, *L'istituzione dell'ufficio di Conservatore*, cit.; CORRAO, *Governare un regno*, cit., pp.341 ss.).

<sup>27</sup> *Capitula*, cit., I, cap. 381 di re Alfonso (1446); la richiesta faceva riferimento allelevato numero di Segretari dichiarando "ubi est multitudo est confusio".

<sup>28</sup> *Capitula*, cit., I, capp. 419 e 514 di re Alfonso (1451 e 1457). Precedentemente, nel 1438, Alfonso era intervenuto "ad tollendum importunum secretariorum numerum... nec non diversitatem seu quasi confusionem registorum ipsorum" unificando la carica (ASP, *Conservatoria*, reg.16, c.490).

<sup>29</sup> L'espressione è di R.MOSCATI, *Nella burocrazia centrale di Alfonso il Magnanimo. Le cariche generali*, in *Miscellanea in onore di R.Cessi*, II, Roma 1958, pp.365-377, che distingue due livelli nell'amministrazione napoletana di Alfonso, uno relativo al regno meridionale appena acquisito, l'altro ai singoli possessi iberici e italiani.

<sup>30</sup> *Capitula*, cit., I, cap. 479 di re Alfonso (1451)

<sup>31</sup> *Capitula*, cit., I, capp. 393 e 541 di re Alfonso (cfr. *supra*, nota 17).

scritture di tutti gli uffici del regno, l'organo di registrazione per eccellenza, il nucleo centrale della conservazione della memoria documentaria della monarchia. Tale appare nella legislazione alfonsina e in quella del primo Cinquecento, nella quale si ribadiva che in Cancelleria si tenesse l'archivio degli atti, e che perfino i Segretari, alla fine di ogni anno, benché non dipendessero dall'ufficio, dovessero depositarvi i propri registri<sup>32</sup>.

Già nel primo XV secolo la Cancelleria veniva considerata una sorta di culmine onorifico della carriera di funzionari e consiglieri che altrove fondavano la propria influenza: alla morte del Cancelliere Bartolomeo Gioeni, che aveva tenuto la carica per molti anni, attorno alla titolarità dell'ufficiosa sviluppava un serrato confronto fra diversi gruppi di potere del regno, i maggiori esponenti dei quali mobilitavano tutte le proprie aderenze<sup>33</sup>. Come si è visto, tuttavia, la decisione di Alfonso di non provvedere alla sostituzione del titolare, lasciando a gestire l'ufficio il Maestro Notaio e il Luogotenente, spesso coincidenti nella stessa persona, con la supplenza del Protonotaro, indicava per una volta l'intenzione di privilegiare la funzionalità della struttura amministrativa ai programmi della monarchia piuttosto che il ruolo di rappresentanza di interessi settoriali del regno.

Se alla Cancelleria continuava inoltre a spettare il massimo ruolo nella confezione dei privilegi solenni, era il Protonotaro a concentrare progressivamente il ruolo di nucleo dirigente dell'attività di mediazione fra strutture di governo e società del regno: oltre a supplire nella carica vacante del Cancelliere, l'ufficio si specializzava infatti in tutte le attività di governo che implicavano il rapporto fra potere centrale e realtà locali: dal controllo degli scrutini degli ufficiali locali e dell'abilitazione alla professione notarile - già prerogative del funzionario dall'inizio del '300 -, alla registrazione delle nomine e alla ricezione del giuramento di tutti gli ufficiali della monarchia, alla registrazione dei capitoli presentati dalle città demaniali, alla materia feudale, dove assumeva il monopolio dei cosiddetti "processi di investitura". Segretario del Consiglio regio, responsabile del cerimoniale di Corte, incaricato della corrispondenza con gli ufficiali periferici e con le *universitates*, il Protonotaro andava assumendo pure enorme influenza sull'organismo in cui culminava la rappresentanza dei corpi privilegiati del regno - "baroni", prelati e città -, svolgendo in Parlamento ruolo fondamentale fin dalla convocatoria, della quale aveva responsabilità, verificando la legittimità dei titoli dei componenti e quella delle procure, rappresentandovi la Corona con il discorso d'apertura, fino a divenire, verso la metà del XVI secolo, segretario del potentissimo organismo interinale del Parlamento stesso, la Deputazione del Regno<sup>34</sup>.

La presenza di uffici di registrazione antichi e influenti, difesi nelle loro attribuzioni dalla rivendicazione della tradizione amministrativa siciliana e la collocazione periferica del regno isolano nel complesso della Corona d'Aragona, non consentivano che il Segretario siciliano divenisse una figura paragonabile a quella del corrispondente funzionario di altre monarchie europee, per le quali nella sostituzione dell'influenza politica del Segretario a quella del Cancelliere si è voluto vedere una svolta fra il retaggio istituzionale medievale e le forme "moderne" della monarchia<sup>35</sup>. L'ufficio siciliano, separato dalla fonte diretta dell'autorità regia, si consolidava assorbendo i compiti del Referendario e differenziandosi in un Segretario personale del Viceré e in un gruppo di Segretari del regno; il primo continuava ad essere un ufficiale iberico, di strettissima fiducia del Viceré, i secondi si inserivano nella struttura istituzionale del regno e acquisivano le caratteristiche di un ulteriore centro di potere alla cui occupazione concorreva lo stesso ceto dirigente che teneva saldamente in mano gli strumenti dell'amministrazione e del governo<sup>36</sup>.

<sup>32</sup> BAVIERA ALBANESE, *Diritto pubblico*, cit., pp.72 ss.

<sup>33</sup> Cfr. CORRAO, *Governare un regno*, cit., p.338, dove sono citate le fonti relative all'intercessione delle *universitates* di origine a favore dei pretendenti all'ufficio.

<sup>34</sup> Cfr. BAVIERA ALBANESE, *Diritto pubblico*, cit., pp.76 ss.

<sup>35</sup> Cfr., oltre a quanto citato *supra*, nota 11, G.R.ELTON, *The Tudor revolution in government; administrative changes in the reign of Henry VIII*, Cambridge 1953, che identifica nella sostituzione del Cancelliere da parte del Segretario uno dei segni della nascita della monarchia moderna. Recentemente, F.ANGIOLINI, *Dai segretari alle "segreteria": uomini e apparati di governo nella Toscana medicea (metà XVI secolo-metà XVII secolo)*, in "Società e Storia", 58 (1992), pp.701-720, è intervenuto criticamente su tali assunzioni.

<sup>36</sup> Cfr. BAVIERA ALBANESE, *Diritto pubblico*, cit., pp.80 ss. Nel 1417, quando tutti i titolari dell'ufficio erano siciliani, re Alfonso, rilevando il fatto, affiancava loro un maiorchino (ACA, *Cancilleria*, reg.2803, c.52v). Per l'assorbimento del Referendario, cfr. G.COSENTINO, *Manuale storico-archivistico*, ms. presso l'Archivio di Stato di Palermo, p.26.



Nel susseguirsi di richieste e di provvedimenti, che più sopra si è voluto ripercorrere in dettaglio, non è difficile identificare alcune linee che dimostrano quanto prima affermato a proposito dell'estrema flessibilità del sistema: esso consentiva di distribuire fra le branche dell'amministrazione la responsabilità politica degli atti pubblici, evitando l'emergere di posizioni di monopolio; di rispondere alle esigenze di apertura dei quadri dell'amministrazione e del governo ai ceti emergenti; di disporre sia di strumenti che godevano del consenso derivante dalla tradizione, sia di strumenti di intervento rapidi, abbastanza indefiniti da funzionare secondo le esigenze mutevoli della politica del sovrano.

6. Specializzazione del Protonotaro nei compiti più direttamente inerenti la trasmissione della volontà politica attraverso l'apparato; definizione, anche attraverso le limitazioni di cui si è detto, della struttura della Segreteria del Viceré con il ruolo di ricezione e di spaccio della corrispondenza riservata del vertice del potere politico relativa agli affari più delicati, interni ed esterni al regno; incremento del ruolo autonomo di produzione documentaria dei singoli uffici: sono tutti dati che, insieme al progressivo esautoramento del ruolo del Cancelliere, si accompagnano sul piano più generale, alla trasformazione del culmine dell'apparato di governo, il Consiglio regio, in un organismo articolato, dalle competenze specializzate, costituito dal complesso dei vertici degli uffici centrali. Questo organo, a cavallo dei due secoli, diviene sempre più una sorta di direttorio tecnico-politico, spogliandosi dei membri di estrazione nobiliare e domestica - che mantengono la dignità di consiglieri, ma non intervengono che occasionalmente alle sedute e riservando larghissimo spazio politico ai titolari dei grandi uffici burocratici<sup>37</sup>.

Le tendenze che si sono messe in luce costituiscono dunque - e questo è il motivo di maggiore interesse dell'indagine - uno degli aspetti della trasformazione complessiva degli apparati di potere della monarchia che si verifica a cavallo fra i secoli XIV e XV. Una trasformazione che orienta le strutture istituzionali del regno verso l'assolvimento di più efficaci compiti di mediazione fra autorità regia e altri centri di potere dotati di diverso grado di formalizzazione; una trasformazione che tende a conferire all'apparato burocratico della monarchia una maggiore capacità regolativa e di controllo della dinamica politica<sup>38</sup>. Tanto più che, dall'aprirsi dell'esperienza del regno indipendente di Sicilia alla fine del XIII secolo, e in maniera sempre più accentuata nel corso del Trecento e soprattutto del Quattrocento, la necessità di coordinare una realtà politicamente e socialmente variegata si accresceva in relazione al crescente grado di pluralizzazione dei centri di potere del regno, non in contraddizione con l'incremento del ruolo degli apparati centrali. Città demaniali grandi e piccole - privilegiate e solidamente inquadrare da oligarchie locali fortemente radicate e al tempo stesso proiettate in un ambito sovralocale attraverso i canali intrecciati della nobilitazione e dell'ingresso nei circoli di corte e negli apparati centrali - insieme a un'aristocrazia rinnovata nei quadri e negli atteggiamenti, e altrettanto radicata nei possessi antichi e nuovi, costituiscono sempre più una rete di poteri inestricabilmente intrecciata con quella dell'apparato della monarchia<sup>39</sup>. Incremento della statualità, rafforzamento della capacità regolativa del principe, in tale quadro, significa essenzialmente rafforzamento della capacità di mediare spinte divergenti, di amalgamare interessi spesso esasperatamente contrapposti, di strutturare un ceto di governo a partire da un complesso di élites fortemente identificate con gli orizzonti locali. E significa, sul piano istituzionale e amministrativo dotare la monarchia di apparati capaci di

---

<sup>37</sup> Cfr. P.CORRAO, "Tal e tan notable e tan savi Consell". *Personale politico e lotte di potere nel Regno di Sicilia: Corte, Consiglio, Uffici (1392-1410)*, in *Aspetti e momenti di storia della Sicilia (Secc.IX-XIX). Studi in memoria di Alberto Boscolo*, Palermo 1989, pp.137-178; ID., *Governare un regno*, cit., pp.277 ss.

<sup>38</sup> Cfr., in generale, GUENÉE, *L'Occident*, cit.; per gli stati regionali italiani, G.CHITTOLINI, *Stati padani, "Stato del Rinascimento": problemi di ricerca*, in *Persistenze feudali e autonomie comunitative in stati padani fra Cinque e Settecento*, a c. di G.TOCCI, Bologna 1988, pp.9-29; sul nuovo modello della monarchia siciliana del tardo medioevo, P.CORRAO, *Centri e periferie nelle monarchie meridionali del tardo medioevo. Note sul caso siciliano*, in *Le origini dello stato moderno in Italia. Secoli XIV-XVI, Chicago 26-29 aprile 1993*, in corso di stampa

<sup>39</sup> Cfr. *Il governo della città. Patriziati e politica nella Sicilia moderna*, a c. di D. LIGRESTI, Catania 1990; CORRAO, *Governare un regno*, cit., pp.400 ss.; ID., *Fra città e corte. Circolazione dei ceti dirigenti nel regno di Sicilia fra Trecento e Quattrocento*, in *Istituzioni politiche e giuridiche e strutture del potere politico ed economico nelle città dell'Europa mediterranea medievale e moderna. La Sicilia*, a cura di A.Romano, Messina 1992, pp.13-42.

esprimere e di mediare la pluralità degli interessi in gioco<sup>40</sup>.

Non è difficile osservare come ciò che abbiamo rapidamente descritto si sviluppi parallelamente al delinearci di orientamenti analoghi in altri ambiti delle strutture istituzionali della monarchia; si pensi alla accennata progressiva formalizzazione e specializzazione tecnica del Consiglio regio, o al riassetto che, nella stessa epoca, si verifica nel campo dell'amministrazione finanziaria<sup>41</sup>. In entrambi i casi agiscono, come per gli uffici di Cancelleria, tendenze apparentemente - e a volte sostanzialmente - contraddittorie: verso la creazione di spazi di penetrazione degli interessi di corpi politici e sociali nelle strutture del potere centrale, verso l'acquisizione da parte degli apparati centrali di una capacità regolativa più incisiva, verso la tecnicizzazione dell'azione politica, verso la definizione di un ceto politico sempre più caratterizzato da competenze tecniche, ma che queste utilizza sia per il servizio alla monarchia, sia per la crescita della propria eminenza<sup>42</sup>.

7. Osservate per un periodo campione (gli anni della ricostruzione della monarchia e dell'asestamento della struttura viceregia, fra 1392 e 1430), le carriere dei funzionari di Cancelleria disegnano il profilo comune di grandi servitori dello stato, che alternano responsabilità nelle strutture cancelleresche a incarichi di altissimo rilievo in altri settori dell'amministrazione; sempre strettamente legati alle oligarchie cittadine di origine, essi mantengono parallelamente cariche negli uffici centrali e negli uffici locali. *Legum doctores* o semplici notai, sono portatori di una cultura tecnico-giuridica che costituisce la chiave per il mantenimento del monopolio delle attività di governo al massimo livello. Si veda, ad esempio, durante il regno di Martino, il caso di Giacomo Arezzo, *miles* e *legum doctor* catanese, grande beneficiario della redistribuzione di possessi signorili seguita alla sconfitta delle ultime ribellioni dell'antica aristocrazia siciliana. Segretario del re, poi Maestro Notaio della Gran Corte, Arezzo figura nel 1398 fra i componenti della commissione incaricata dal Parlamento e dal sovrano di dirimere le controversie relative alla *status* demaniale o feudale dei centri abitati del regno, è ambasciatore a Napoli nei momenti più delicati delle trattative con re Ladislao, cura le difese dell'isola, viene incaricato di partecipare alla ripartizione e all'esazione della *collecta* generale del regno, per poi approdare, per un lunghissimo periodo, alla carica di Protonotaro<sup>43</sup>. O ancora la vicenda di Salimbene Marchisio, pure *legum doctor* e *miles*, che prima di sostituire Arezzo nel Protonotariato aveva attraversato l'intera amministrazione regia, divenendo successivamente Giudice della Gran Corte, Maestro Razionale, Luogotenente del Maestro Giustiziere, mantenendo pure un impressionante numero di cariche locali nell'area messinese, dove teneva pure cospicui possessi signorili. A un livello appena inferiore, personaggi come Antonio Bifaro, Federico Pizzinga, Filippo Viperano, Fortunio Carioso, rispettivamente, al culmine delle carriere Luogotenente del Cancelliere, Maestro Notaio dello stesso, Maestro Notaio della Gran Corte, Segretario, tutti provenienti da ininterrotti tirocini come notai e ufficiali di scrittura degli organi periferici della monarchia, sono i rappresentanti della continuità amministrativa e politica nei grandi uffici centrali di controllo della produzione documentaria, assumendo spesso la gestione luogotenenziale degli stessi e garantendo servizi disparati, che vanno dalla raccolta di mutui per la Corte alle inchieste amministrative. *Familiars* regi, e anche grazie a tale dignità dotati di accesso ai massimi affari di governo, i Maestri Notai coniugano saperi tecnici di carattere pratico, profonde conoscenze dei meccanismi istituzionali e esperienza degli equilibri di potere nelle realtà locali.

Gli ufficiali della Cancelleria costituiscono dunque un nucleo di agenti della volontà regia che versatilità e affidabilità fanno divenire un vero e proprio serbatoio di personale di governo. Ma rappresentano pure le punte avanzate della penetrazione al centro degli interessi e delle dinamiche politiche della periferia. Gli strettissimi legami fra uffici centrali e oligarchie dei maggiori centri del

---

<sup>40</sup> Va detto, tuttavia, che il risultato di tali processi è sul lungo periodo la stagnazione politica e l'isterilimento della pratica pattista nell'estenuante gioco dello scambio di interessi fra monarchia e corpi privilegiati del regno (cfr. CORRAO, *Centri e periferie*, cit.).

<sup>41</sup> Per le innovazioni nell'amministrazione finanziaria, cfr. *supra*, nota 26.

<sup>42</sup> Cfr. CORRAO, *Governare un regno*, cit., pp. 381 ss.

<sup>43</sup> *Ibidem*; per delle schede riassuntive delle carriere dei funzionari qui citati, cfr., nello stesso volume, l'appendice V (nell'ordine: pp.531, 555-6, 534, 560-1, 572, 538).

regno che si instaurano attraverso l'accesso agli uffici di esponenti delle élites locali rispondono al tempo stesso sia alle esigenze della Corona di disporre nei più delicati filtri della trasmissione della volontà politica di personale radicato nelle realtà locali e quindi capace di influirvi; sia all'interesse di queste di controllare interamente tali meccanismi. I funzionari degli uffici di cancelleria appaiono allora non solamente dei fedeli servitori di un potere astrattamente incarnato dal sovrano, ma anche espressione dei gruppi di interesse, degli equilibri politici, dei rapporti personali e informali che costituiscono la trama del potere nel regno, fra centro e periferie.

Due ultimi, significativi esempi relativi al personale degli uffici di cancelleria, valgano a suffragare una delle ipotesi centrali di queste note, quella cioè, dell'affiancarsi alla tendenza di tali uffici ad assumere compiti tecnicamente sempre più specializzati di quella a costituire una struttura di governo a tutto campo, dalle finanze alla giustizia, dalla materia feudale a quella diplomatica. Due grandi atti di governo, fra la fine del '400 e l'inizio del '500, segnano la crescente volontà di regolazione che la monarchia tendeva ad assumersi: si tratta della codificazione della procedura giudiziaria attraverso la compilazione del *Ritus Magnae Regiae Curiae* nel 1446 e della più precisa *recensio* dei diritti della Corona, la compilazione dei *Capibrevi* dei feudi e dei diritti regi sul demanio. Entrambe le imprese costituiscono interventi delicatissimi sugli equilibri fra iniziativa del potere regio e interessi consolidati nel regno, e si concretizzano ad opera di funzionari che operano nell'ambito degli uffici di cancelleria, il Protonotaro Leonardo di Bartolomeo e il Maestro Notaio della Cancelleria Giovan Luca Barberi<sup>44</sup>. Il ricorso a funzionari di questa estrazione per l'attuazione di programmi di grande respiro, destinati a incidere profondamente sugli assetti della società del regno, vale a mostrare come nel complesso dell'apparato della mediazione burocratica si concentrassero progressivamente responsabilità di elaborazione politica generale, non di rado in concorrenza con altri corpi dell'amministrazione monarchica.

---

<sup>44</sup> Su Leonardo De Bartolomeo e sulle vicende della sua tragica fine nella rivolta del 1450 a Palermo, cfr. H.BRESC, *Un monde méditerranéen. Economie et société en Sicile. 1300-1450*, Palermo 1986, II, pp.740, 769; su Barberi, F.NOBILE, *I codici di Giovan Luca Barberi*, Palermo 1892; e l'introduzione del curatore in G.L.BARBERI, *Liber de Secretiis*, a c. di E. MAZZARESE FARDELLA, Milano 1966.